

DEROGHE AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE

Come stabilito dal decreto n. 204T, 14 dicembre 2007, art. 2 comma 1, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna.

Per i veicoli diretti all'estero, l'orario di termine del divieto è anticipato di due ore; per i veicoli diretti in Sardegna l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro (comma 2).

Tale anticipazione è estesa a quattro ore per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare (comma 3).

Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, l'orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore. La stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, che si avvalgono del traghettamento, a eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni (comma 4).

Per i veicoli che circolano in Sicilia e Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi verso la rimanente parte del territorio nazionale, ad eccezione dei traghetti dalla Sicilia alla Calabria, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti all'estero, il divieto di cui all'art 1 del decreto n. 204T, 14 dicembre 2007, non trova applicazione (comma 5).

Per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, l'orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e l'orario di termine del divieto è anticipato di due ore (comma 6).